

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

57.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	839	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e non approvazione):</b>		
Norme sull'ordinamento scolastico ( <i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2908-B) . . . . .	839	
PRESIDENTE . . . . .	839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 851	
BADALONI MARIA . . . . .	847, 850, 851	
BIASINI . . . . .	850	
CAIAZZA . . . . .	849	
CINGARI . . . . .	846	
GIOMO . . . . .	843, 844, 849	
GRANATA . . . . .	846	
LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	846	
MATTALIA . . . . .	850	
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	844, 845, 846, 849	
NATTA . . . . .	846, 847, 848, 849	
PAZZAGLIA . . . . .	844, 850	
RACCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	844, 845, 847	
RAICICH . . . . .	844	
SANNA . . . . .	850	
TEDESCHI . . . . .	846	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatori GRONCHI ed altri: Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2963) . . . . .	851	
PRESIDENTE . . . . .	851, 852, 853	
		ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . . 852
		LEVI ARIAN GIORGINA . . . . . 852
		ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . 852
		<b>Votazioni segrete:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 851, 853
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
		<b>La seduta comincia alle 9,45.</b>
		DALL'ARPELLINA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).
		<b>Sostituzioni.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2908-B i deputati Abbiati, Averardi e Napoli sono rispettivamente sostituiti dai deputati Musotto, Ciampaglia e Palmiotti.
		<b>Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento scolastico (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2908-B).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico ».

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

Il disegno di legge è stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 marzo 1971.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

## ART. 1.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si svolgono in due periodi.

Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività devono essere comunicate dai docenti agli alunni e motivate.

Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore. A tali corsi, organizzati dai consigli di classe, partecipano tutti gli studenti che ne facciano richiesta ai fini di migliorare il proprio profitto. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'entità della retribuzione per tali corsi integrativi.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate anche nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei doposcuola, sia mediante l'organizzazione di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previsti dai commi precedenti.

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 1.

Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, il periodo delle lezioni è suddiviso in due quadrimestri, e gli esami di riparazione, nonché quelli di

seconda sessione, sono soppressi. Gli esami di integrazione, per il passaggio da un tipo di istituto ad un altro, si svolgono in una sola sessione, da tenersi sia in periodo estivo sia in periodo autunnale.

Fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, nelle scuole e negli istituti di istruzione di detto grado si svolgono, prima degli scrutini finali, corsi di lezione integrative di durata non inferiore a tre settimane, per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, per non più di tre materie, con motivata deliberazione del consiglio di classe.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 4, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, ivi comprese quelle di cui al precedente comma, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende noto all'alunno le motivazioni del giudizio.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina, per le scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, con esclusione delle università, il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norme di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonché per l'assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 aggiunto dal Senato. Ne do lettura:

## ART. 2.

Possono fruire di una sessione autunnale coloro che, per comprovati motivi di salute o altri motivi di documentato impedimento, non abbiano potuto sostenere, in tutto o in parte, le prove di esame nella ordinaria sessione unica.

A tale sessione autunnale sono ammessi anche coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dalla promozione senza esame o dalla prima sessione di esame.

Limitatamente all'anno scolastico 1970-71, fermo restando quanto stabilito, per gli esami di licenza della scuola media e di maturità, dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, continueranno a fruire delle due sessioni di esame, estiva e autunnale, i candidati esterni e quelli delle scuole serali per lavoratori, statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

Salvo quanto disposto dai primi due commi del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, usufruiranno di una sessione autunnale esclusivamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3, già articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione, non ha subito modificazioni.

Passiamo all'articolo 4, già 3. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 3.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe e dalla 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

I provveditori agli studi possono consentire due distinti consigli di ciclo per ogni plesso laddove gli insegnanti siano troppo numerosi o assegnare gli insegnanti di plessi isolati o troppo piccoli a un altro consiglio di ciclo.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe, per la scuola media, redigono motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

L'unità di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o per altra causa prevista dalla legge.

I diplomi delle cessate scuole di avviamento e dell'ottava classe post-elementare sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi di licenza della scuola media.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalle classi prima e seconda, e dalle classi terza, quarta e quinta elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

Laddove il numero degli insegnanti lo richieda, i provveditori agli studi possono consentire, nel medesimo plesso, l'istituzione di due distinti consigli per lo stesso ciclo didattico; essi possono inoltre assegnare gli insegnanti di plessi scolastici isolati o costituiti da un limitato numero di classi, al corrispondente consiglio di ciclo di altro plesso.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione di singoli alunni dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe, per la scuola media, redigono motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

Nella scuola elementare l'esame per l'ammissione al secondo ciclo è soppresso, e il passaggio dalla seconda alla terza classe ha luogo con un unico scrutinio finale.

Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica, l'alunno può essere escluso

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

dalla frequenza della classe successiva nella medesima scuola media, per inidoneità nelle materie musicali, accertata e motivata dal consiglio di classe. L'alunno stesso è, in tal caso, ammesso a frequentare la menzionata classe in una scuola media ordinaria.

La continuità didattica di ogni ciclo è assicurata, di norma, anche conservando agli alunni, per le varie discipline, il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso. L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia, nella singola classe, per la durata dell'intero ciclo della scuola media, è affidato al medesimo insegnante. Sono fatti salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o altra causa prevista dalla legge.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, già 4. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 4.

Nell'ambito dei programmi vigenti e tenuti presenti gli obiettivi di istruzione e di formazione da raggiungere, all'inizio dei periodi si stabiliscono piani di lavoro per approfondire aspetti o parti del programma, procedere alle scelte, alle integrazioni ed agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e per adeguare, ove necessario, la distribuzione oraria degli insegnamenti alle esigenze della sperimentazione.

I piani di lavoro, dei quali sono resi edotti i rappresentanti delle famiglie e, in forma adeguata all'età, gli alunni, sono stabiliti, per la scuola elementare, dal consiglio di ciclo di cui al precedente articolo 3 e, per la scuola secondaria, dal consiglio di classe.

Nelle scuole serali statali del terzo ciclo sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali o dell'intero programma triennale. Nelle scuole secondarie superiori serali statali sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali. I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, il collegio dei professori promuove e coordina l'azione dei consigli di classe.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 5.

Nell'ambito dei programmi vigenti e tenuti presenti gli obiettivi di istruzione e di formazione da raggiungere, all'inizio di ciascun quadrimestre si stabiliscono piani di lavoro per approfondire aspetti o parti del programma, procedere alle scelte, alle integrazioni ed agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e per adeguare, ove necessario, la distribuzione oraria degli insegnamenti alle esigenze della sperimentazione.

I piani di lavoro, dei quali sono resi edotti i rappresentanti delle famiglie e, in forma adeguata all'età, gli alunni, sono stabiliti, per la scuola elementare, dal consiglio di ciclo di cui al precedente articolo 4 e, per la scuola secondaria, dal consiglio di classe.

I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, il collegio dei professori promuove e coordina l'azione dei consigli di classe.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 aggiuntivo del Senato. Ne do lettura:

#### ART. 6.

I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni orali e sulle altre attività dello studente devono essere a questo partecipate dai docenti con adeguata motivazione.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

L'articolo 7, già articolo 5 nel testo approvato dalla nostra Commissione, non è stato modificato.

Passiamo all'articolo 8, già 6. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termi-

ne il 10 maggio; nei restanti 30 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, continueranno ad applicarsi, sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto magistrale, ovvero nell'istituto tecnico, abilita rispettivamente, a tutti gli effetti, all'esercizio dell'insegnamento nella scuola elementare, e all'esercizio della professione e conferisce il diritto alla iscrizione nel relativo albo professionale ».

*All'articolo 6, il primo comma, è sostituito dal seguente:*

« Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati; per gli istituti tecnici, fra le materie indicate dal Ministero, almeno tre devono riguardare discipline qualificanti ai fini dell'esercizio della professione per cui viene rilasciato il titolo abilitante e, a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, il colloquio stesso, ivi comprendendo la discussione del secondo elaborato, sarà integrato da dimostrazioni di applicazioni pratiche relative all'esercizio della professione sopra precisata ».

Per gli alunni che devono sostenere gli esami di licenza media o di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine trenta giorni prima degli scrutini finali; durante tale periodo si tengono lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione degli esami. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione vengono determinati i relativi termini e le modalità di attuazione.

A modifica di quanto disposto dalle vigenti norme, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72, può chiedere di essere ammesso a sostenere gli esami di maturità qualsiasi cittadino che dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, a condizione che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e che non sia iscritto a scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali, parreggiati o legalmente riconosciuti. L'ammissione ai predetti esami, inoltre, può essere chiesta anche da coloro i quali abbiano conseguito la licenza della scuola media o l'idoneità a classi intermedie delle scuole e degli istituti del grado secondario, da tanti anni, quanti sono richiesti per il compimento dell'ordinario corso dei relativi studi ai fini dell'ammissione alla maturità medesima.

Ugualmente a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e dimostri di essere stato prosciolto dall'obbligo scolastico o di avervi adempiuto, può chiedere di essere ammesso a sostenere, rispettivamente, gli esami di licenza della scuola media e gli altri esami non considerati dai precedenti commi del presente articolo.

L'onorevole Giomo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sopprimere le parole « ... e conferisce il diritto all'iscrizione nel relativo albo professionale ».*

GIOMO. Innanzitutto mi permetto una piccola cattiveria, e rendo omaggio ai rappresentanti del gruppo socialdemocratico, per la prima volta presenti in Commissione dall'inizio della legislatura.

A me non sembra giusto conferire il diritto all'iscrizione nel relativo albo professionale a tutti coloro che sono abilitati alle varie professioni, e ritengo che l'inciso che io intendo sopprimere sia contrario ad un principio costituzionale. Inoltre, siccome legislativamente la materia degli albi professionali dipende dalla Commissione giustizia, si sarebbe almeno dovuto chiedere il parere di tale Commissione, oppure legiferare congiuntamente. Invece, in modo un po' surrettizio, introduciamo un principio che sconvolge in Italia la struttura degli ordini professionali, senza che questi siano interessati, senza che gli organi costituzionali da cui dipendono siano stati interessati. Quindi sotto questo profilo la protesta, che si innalza da ogni parte d'Italia, degli ordini professionali perché attraverso questo inciso si conferisce il

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

diritto all'iscrizione all'albo professionale non mi pare da respingere.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. A me pare che già nell'attuale ordinamento i geometri devono essere iscritti all'albo professionale. Il problema è nato dopo la riforma dell'istituto degli esami di Stato e vi sono due alternative: o la presenza del rappresentante dell'ordine professionale o la soluzione proposta dal Senato di specificare l'articolazione dell'esame per dare una maggiore garanzia di preparazione professionale. Qui non si discute se la scuola deve essere professionalizzata o no. Sarà problema della nuova scuola. Attualmente la scuola porta ad una qualificazione professionale, e la soluzione prospettata dal Senato mi pare che dia garanzie sufficienti di acceramento di preparazione professionale.

RAICICH. Posso chiedere un chiarimento? Accogliendo questo testo si abroga il decreto presidenziale sul tirocinio biennale dei ragionieri?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Secondo me, pacificamente, per quello che è stato lo spirito dei senatori nel porre l'emendamento, si viene ad affermare solo che il diploma alle condizioni di legge — quindi con il tirocinio — da diritto all'iscrizione. È una norma cautelativa introdotta all'unanimità su proposta delle sinistre per evitare che gli organi professionali potessero prendere a pretesto la modalità dell'esame per rifiutare la iscrizione all'albo. Per evitare questo, l'esame di maturità da diritto di iscriversi all'albo senza il sindacato degli organi professionali in merito all'esame; ma questo non innova nella disciplina del tirocinio necessario.

RAICICH. Resta un secondo esame per i ragionieri perché il biennio di tirocinio si conclude con un esame. La legge pone e nega nello stesso tempo un diritto: perché se al secondo esame un ragioniere che aveva già diritto di iscrizione all'albo è dichiarato inidoneo, perde il diritto, che quindi la legge porrebbe e negherebbe insieme.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. È una norma cautelare. Non si può rifiutare l'iscrizione all'albo sulla base dell'esame, ma se mancano le altre condizioni si rifiuta. Comunque sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo al quale sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'onorevole Giomo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al quinto comma sopprimere le parole:*  
« ... che abbia compiuto il 19° anno d'età ».

*Sopprimere l'ultimo comma.*

GIOMO. Ripeto ancora una volta, signor Presidente, che di fronte alla Commissione affari costituzionali e ad altre Commissioni, si trovano attualmente provvedimenti miranti ad estendere il voto ai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno d'età, per cui in futuro i giovani diventeranno maggiorenni a 18 anni; ebbene, agli stessi giovani cui stiamo conferendo diritti civili e politici, neghiamo il diritto di presentarsi a sostenere gli esami di maturità. Se vi sono giovani che per le loro capacità, tenacia ed intelligenza potrebbero ottenere un anno prima la maturità, per quale motivo dovremmo proibirglielo? Una proibizione del genere sarebbe contraria non solo all'interesse del singolo, ma della società, perché se ad un giovane preparato sarà possibile inserirsi un anno prima nella vita produttiva del paese, la comunità ne trarrà vantaggio.

In questo modo si vuole escludere un mio emendamento recentemente approvato in Aula, compiendo un passo indietro nei confronti di una apertura ai giovani, in realtà oggetto soltanto di una vuota retorica.

Quello da me proposto, sarebbe l'unico modo per incoraggiare veramente i giovani, dando un riconoscimento a quelli tra essi che sono maturi e preparati; ottenendo un anno prima la maturità, lo stesso vantaggio di tempo si rifletterebbe nell'acquisizione di un posto di lavoro, con enorme vantaggio soprattutto dei giovani più poveri e delle loro famiglie.

PAZZAGLIA. In realtà gli emendamenti presentati dall'onorevole Giomo mi sembrano degni di essere condivisi, in primo luogo perché è in discussione il progetto unanimemente accolto relativo all'attribuzione del diritto elettorale attivo ai giovani che abbiano compiuto il 18° anno d'età, ed in secondo luogo perché sufficienti garanzie ci provengono dall'ultimo comma dell'articolo 8, il quale prevede le condizioni in cui si deve trovare il candidato per essere ammesso all'esame.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

RACCHETTI, *Relatore*. Avevo risposto a questo argomento implicitamente nella relazione. Perché 19 anni e non 18? Perché i 19 anni corrispondono all'età cui si giunge con la durata degli studi, nell'ordinamento normale della scuola. Il fatto che vi siano in discussione proposte di legge per la maggiore età o per il voto a 18 anni non ha nulla a che vedere con la durata dei corsi di studio e quindi con l'età per essere ammessi agli esami. Se fosse valido l'argomento che basta aver raggiunta la maggiore età per presentarsi a qualunque esame, si potrebbe dire che a 18 anni ci si potrebbe anche presentare agli esami di laurea. Gli alunni che seguono normalmente i corsi arrivano a 19 anni, ma l'alunno interno può sempre abbreviare di un anno la durata degli studi a certe condizioni; quindi questo emendamento favorirebbe solo gli esterni.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo è l'emendamento Minardi concordato con l'onorevole Codignola ed accettato dal Senato perché il sistema normale della scuola statale porta a 19 anni, ed è quindi logico e giusto che anche il privatista sia adeguato a questo sistema normale della scuola statale. È vero che vi possono essere ragazzi capaci che faranno il salto di alcuni anni; possono sempre farlo, tanto che le norme previste in questo testo consentono che possano esservi alcune unità inferiori quando il numero di anni intercorsi dalla licenza media o da un'atra classe intermedia di scuola statale superata sia uguale a quello del corrispondente periodo statale. È quindi salvaguardata questa esigenza dei più capaci, ma è anche salvaguardata l'esigenza della parità del sistema. Quando si modificherà il sistema scolastico si modificherà anche questo punto. Sono quindi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento Giomo, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9, già 7, nel seguente testo:

« I termini previsti dalle precedenti disposizioni per il collocamento a riposo e la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente sono fissati, rispettivamente, al 14 e al 15 settembre.

Al personale predetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza è liquidato, con effetto dal 15 settembre, sulla base dell'anzianità di servizio e dello stipendio che i singoli interessati avrebbero conseguito se fossero stati collocati a riposo dal 1° ottobre ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 9.

I termini previsti dalle disposizioni, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, per il collocamento a riposo e la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente sono fissati, rispettivamente, al 14 e al 15 settembre.

Al personale predetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza è liquidato, con effetto dal 15 settembre, sulla base dell'anzianità di servizio e dello stipendio che i singoli interessati avrebbero conseguito se fossero stati collocati a riposo dal 1° ottobre.

Pongo in votazione l'articolo 9 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10, già 8, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva già approvato l'articolo 11, già 9, nel seguente testo:

« All'onere di complessive lire 3.945 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1971 si farà fronte per lire 2.430 milioni con le economie conseguenti dall'applicazione del precedente articolo 1, quarto comma, e per lire 1.515 milioni mediante riduzione di un pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 11.

All'onere di complessive lire 3.945 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1971 si farà fronte per lire 2.430 milioni con le economie conseguenti dall'applicazione del precedente articolo 1, primo comma, e per lire 1.515 milioni mediante riduzione di un pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, già 10. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEVI ARIAN GIORGINA. Chiedo scusa per il ritardo con cui mi accingo a chiedere un chiarimento, ma il significato da attribuire alle ultime righe del terzo comma dell'articolo 2 ha fatto sorgere dei dubbi. Molti lavoratori studenti mi hanno infatti chiesto se potranno sostenere tutti gli esami nella sessione estiva, ed essere eventualmente rimandati a settembre, oppure se potranno scegliere, suddividendo gli esami tra la sessione estiva e quella autunnale.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. La seconda ipotesi è quella giusta, non potrebbero infatti essere rimandati a settembre.

CINGARI. Con la soppressione della sessione di riparazione autunnale, ci preoccupiamo della sorte dei fuori ruolo della scuola sia elementare che media, per quanto riguar-

da il pagamento dello stipendio durante il periodo estivo, e tutto il trattamento economico di quiescenza.

Penso che, per sanare la situazione di disagio del personale insegnante fuori ruolo, il Ministro potrebbe provvedere, se necessario, con un decreto-legge.

TEDESCHI. Il problema sollevato dall'onorevole Cingari è molto importante, ma non credo che per risolverlo sia necessaria una nuova norma. Mentre da una parte si è configurato un nuovo *status* giuridico, dall'altra gli uffici, per pagare lo stipendio durante l'estate, continuano a basarsi sulle vecchie tabelle, ed in questo senso l'abolizione della sessione autunnale aggraverebbe le difficoltà.

GRANATA. Già 6 mesi fa ho presentato una interrogazione in merito, ma non ho ottenuto risposta.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Posso tranquillizzare la Commissione, perché gli uffici, dopo aver esaminato la situazione, mi hanno garantito che non esistono interferenze negative. Pertanto non sarà necessario ricorrere ad alcuna nuova norma.

NATTA. Ribadendo brevemente le ragioni critiche che immediatamente — e senza poi mai cambiare idea — abbiamo opposto al provvedimento, devo oggi preannunciare il nostro voto contrario, anche dopo le positive modifiche ad esso apportate dalla nostra Commissione. Il nostro voto sarà contrario, ed il rifiuto ancora più netto e deciso, per le modifiche apportate dal Senato, modifiche nettamente peggiorative, non solo a nostro giudizio ma — consentitemi di dirlo — a giudizio di una larghissima parte dei componenti il Parlamento.

In seguito alle modifiche introdotte dal Senato, si è infatti maggiormente diffusa la opinione che il provvedimento non sia persuasivo, nonostante la difesa flebile del relatore e malinconica del ministro (malinconica anche nel momento in cui egli ha sottolineato l'opportunità che certe norme siano elastiche).

In questo momento la situazione della scuola è tale che, non per sfiducia nei confronti di chi regge il Ministero della pubblica istruzione, abbiamo bisogno di una certa perentorietà di regole, di una certa precisazione di vincoli, a cominciare dal calendario dell'anno scolastico.

Stando così le cose, ed anche per la persuasione in seno alla maggioranza da noi con-



statata nei dibattito di ieri, non possiamo non sentirci confortati nella decisione di un secco e deciso voto contrario. È vero che la legge non è di straordinario rilievo (mi pare che lo abbia affermato anche il ministro), tuttavia il suo *iter*, il momento in cui essa verrebbe varata, e lo schieramento che ieri sulla legge si è determinato, fanno assumere al nostro voto un significato politico notevole che va al di là del contenuto stesso della legge, per investire — mi sembra questo il punto essenziale — l'intera linea della futura politica scolastica.

Il ministro Misasi ed i colleghi della maggioranza mi consentiranno di dire che ci siamo venuti a trovare — e non è la prima volta — in una situazione delicata e seria per alcuni aspetti potremmo dire analoga a quella che lo scorso anno ci preoccupò tutti al momento della conclusione dell'anno scolastico, quando ci trovammo di fronte al rischio di una incertezza per la lotta ingaggiata dagli insegnanti. Quindi situazione seria e delicata per tutti perché vi è da una parte la preoccupazione dei giovani, delle famiglie, per uno stato di attesa, di incertezza sugli esami di riparazione, sulle forme, sulle modalità; d'altra parte noi siamo di fronte ad un provvedimento che in effetti non ha il consenso di una qualche maggioranza. Questo è il punto! Dirò: né di quella governativa perché, giustificate o meno che siano, improvvise o meno che siano, il fatto incontestabile è che, attraverso le dichiarazioni ieri fatte dai rappresentanti del partito socialista e del partito repubblicano, è venuta a mancare l'adesione dell'uno e dell'altro partito al provvedimento che esaminiamo e non so ancora quale potrà essere l'atteggiamento, questa mattina, dei rappresentanti del partito socialdemocratico.

È venuta a mancare la maggioranza governativa, né si è surrogata ad essa una qualche diversa maggioranza; e vorrei aggiungere che siamo di fronte ad un provvedimento che neppure nella democrazia cristiana mi pare abbia determinato una persuasione piena, anzi dirò che ha determinato una diversità di valutazioni, almeno fra Camera e Senato, perché in realtà l'intoppo nel quale ci troviamo in larga misura dipende dal partito di maggioranza relativa.

BADALONI MARIA. Non può proprio dirlo. Forse si deve rivolgere a qualche altra parte.

NATTA. Io mi rivolgo a voi, e tornerò a precisare il mio giudizio, perché le modalità

che hanno reso più acuto il coagularsi di una adesione intorno alla legge sono state adottate per volontà preminente della democrazia cristiana. Credo che nessuno di noi, né io, voglia sfuggire alla domanda che ieri in qualche misura anche il ministro si poneva: « Come mai questo provvedimento che è tornato ad essere attraverso un cammino faticoso su per giù quello che era in partenza (a parte un aspetto essenziale dell'articolo 4), così come era stato definito in sede governativa, non ha acquistato altre adesioni anzi ha finito per perderne per strada? Credo che sia un problema che dovremmo affrontare tutti perché attinente a una linea di politica scolastica che voglia proporre un programma di riforme.

Vorrei dire ora qualcosa sul da farsi. Il relatore al termine della sua relazione iniziale ha posto un interrogativo che, a mio avviso, era rivolto soprattutto alla maggioranza.

RACCHETTI, *Relatore*. A tutti.

NATTA. È possibile respingere a questo punto un provvedimento come questo? Il ministro più rassegnatamente ha detto: « Decida la Commissione, non sarà la fine del mondo se questa legge entrerà o no in vigore ». Io credo che in questo appello alla responsabilità che tocca tutti vi sia una nota di pressione, non voglio dire di ricatto, ma certo di pressione.

Stiamo per decidere intorno ad una questione estremamente delicata, relativa cioè agli esami. Ora, voi sapete che se vi è qualcosa di ingiusto e di ingiustificato — lo dico perché l'onorevole Biasini ci ha fatto questo appunto ed in parte anche il ministro — è l'affermare che su un problema come questo non vi sarebbe stato da parte nostra volontà e spirito di collaborazione; che noi avremmo obbedito ad una posizione pregiudiziale o ad un rifiuto di confronto. Non è così! Noi siamo stati e siamo fautori persuasi di un superamento del sistema arcaico e fiscale dell'accertamento della preparazione dei giovani nella nostra scuola e siamo stati fautori della definizione di un metodo nuovo anche (consentitemi di ricordarlo) con il metodo di una revisione critica del tradizionale esame di Stato, come difesa della libertà e della logicità della scuola pubblica. Non è vero che su un problema come questo non ci siamo fatti carico di un impegno anche per la ricerca di una strada nuova che comportava il superamento di posizioni che potevano essere state tradi-

zionali, fondamentali, non solo del nostro parlito, ma di un ampio schieramento del Parlamento.

Quello che ci ha diviso nella discussione sul nuovo ordinamento per gli esami di maturità o di abilitazione o, ora, su questa proposta di abolizione, non è l'essere pro o contro il sistema in atto finora: un sistema, a mio avviso, pesante ed antiquato di selezione della scuola italiana. Il punto che ci divide è la scelta di un diverso metodo di formazione e accertamento della preparazione dei giovani. Se dovessimo andare fino in fondo, in questa discussione ci divide in sostanza una differenza della concezione della scuola, del metodo di insegnamento, della finalità del processo educativo.

Intendo ribadire con estrema chiarezza che siamo nettamente favorevoli all'abolizione dell'esame di abilitazione, insisto sui motivi di natura didattico-sociale che ci portano a consentire su questo punto, ma non possiamo essere d'accordo — e non è questione di poco momento — sulla pura e semplice abolizione dell'esame. O si tratta di meccanismi come quello delle tre settimane? Non possiamo essere d'accordo, né potete esserlo voi se avete senso di responsabilità nei confronti della scuola del nostro paese, sia perché temiamo il rischio di più drastiche selezioni, possibili di fronte ad un provvedimento di questa natura, sia perché — ed è forse oggi l'ipotesi più probabile — e temibile — non possiamo essere d'accordo con la cosiddetta tendenza alla facilitazione degli studi che comporta poi delle selezioni più pesanti in cui rischiano di avere sempre la peggio proprio i giovani socialmente meno difesi. Ecco anche perché — e lo diciamo in modo esplicito — non possiamo essere d'accordo con nessun tipo di provvedimento o tendenza orientata ad una facilitazione che finisce per non facilitare affatto, soprattutto per quei giovani che hanno bisogno di conquistare livelli intellettuali seri.

Qui stanno la delicatezza della questione, ed anche le nostre responsabilità, perché quando si annunciano provvedimenti di questa natura, bisogna anche sapere che si mettono in moto meccanismi, reazioni e tendenze che, anche se possono non essere giusti, sono tuttavia comprensibili. Per esempio, quando stabiliamo di abolire la sessione autunnale di riparazione, in un largo strato di giovani, ed anche di famiglie, si formerà l'errata convinzione che d'ora in poi i ragazzi saranno promossi tutti a giugno, senza nemmeno la spada di Damocle dell'esame di riparazione.

Bisogna pensarci bene, quindi, prima di prendere decisioni del genere.

Per quanto ci riguarda, come ha giustamente detto ieri l'onorevole Raicich, nonostante la delicatezza della situazione attuale, non intendiamo renderci corresponsabili di un provvedimento che, a parte i discorsi dell'onorevole Misasi sull'elasticità di certe norme, rischia di pesare anche sull'avvenire della scuola, pur non essendo affatto coerente con un serio rinnovamento di essa. Sentiamo di dover rispondere « no », per difendere i reali interessi dei giovani, anche di quelli che sperano nella soppressione dell'esame di riparazione.

Ma la risposta deve venire soprattutto da voi, dalla democrazia cristiana, dal ministro. Lo so che i consigli di saggezza, quando provengono dalla nostra parte, possono anche essere considerati sospetti e non venire accolti, ma se un solo consiglio potesse essere formulato in questo momento, io direi di non forzare la situazione, di non affidarci all'alea di un voto che, anche se positivo per la maggioranza, potrebbe in effetti rivelarsi negativo per le conseguenze pratiche. In questo momento non ci deve interessare la possibile approvazione del provvedimento, ci dobbiamo piuttosto preoccupare del fatto che un reale consenso maggioritario manca assolutamente.

Credo che, a questo punto, le vie da seguire possono essere due: o il Governo ritira il provvedimento, oppure ne chiede il rinvio in aula, se desidera un chiarimento di fondo per sciogliere di fronte alla maggioranza che lo sostiene qualsiasi dubbio e perplessità. Questa seconda via sarebbe utile non solo per la soluzione di questo modo, ma per una riflessione più di fondo alla quale ancora una volta siamo sollecitati.

Al di là di questioni politiche più generali, nel cui merito non voglio ora entrare, è indubbio che siamo giunti ad un punto delicato e serio per quanto riguarda la politica della scuola, e nessuno di noi può ignorare, né tanto meno lo può l'onorevole ministro, la presenza di uno scontento diffuso, persino tra coloro che sostengono che una forma di Governo migliore di quella attuale non potrebbe esserci. C'è chi dice che tutto ciò dipende da un guasto del meccanismo parlamentare, ma noi non possiamo condividere questa tesi. Ieri il Ministro ci ha detto di aver seguito il metodo della più aperta democrazia, del colloquio parlamentare, ed ha aggiunto che adesso tocca a noi decidere, e che comunque non possiamo chiedere niente di più a lui ed al Governo.

Ora mi guarderei bene dal contestare la validità del metodo del confronto e del colloquio, ma ad un certo momento ad una conclusione e ad una scelta bisogna ben giungere, e non possiamo considerare come un buon risultato della nostra conclamata democrazia il fatto che i due rami del Parlamento giungano, sullo stesso provvedimento, a soluzioni sostanzialmente diverse. Si tratta di una dimostrazione di democrazia, è vero, che però diventa inconcludenza. D'altra parte, anche per le ipotesi dei ponti, degli stralci, dei provvedimenti di avvio, io non nascondo una diffidenza ed un sospetto serio verso provvedimenti parziali ed anche verso quelle che vengono definite « le leggine »; anche se è divertente sentire, pure da parti vicine alla democrazia cristiana, che questo delle leggine sarebbe uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il partito comunista viene scardinando l'attuale maggioranza. Io devo dire che questa prassi non ci poteva piacere, in particolare per quanto riguarda la scuola, anche se ad essa è stato fatto largamente ricorso. In questo modo infatti, non solo troppo spesso finiamo per piegare di fronte a particolari, ma perché quello che è provvisorio diventa definitivo. E tuttavia non voglio sostenere che non possano valere anche la gradualità, le tappe, i ponti; ma tutto questo può valere se vi è un minimo di coerenza con una visione generale, se si tratta di momenti di un cammino sul quale si vuole procedere e non si tratti invece di passi a tastoni. La gradualità può valere se vi è un disegno, una linea di ispirazione; altrimenti si finisce con l'andare incontro a improvvisazioni e confusione.

Il problema di questa legge che cosa aveva dietro? Il problema della riforma della scuola secondaria! Le misure di rinnovamento in questo campo possono avere una gradualità se vi è un minimo di certezza, anzi un quadro che si vuole determinare; altrimenti si finisce con il non raggiungere nulla. Questi sono i punti per cui l'articolo 4 non può andare.

Può spiacere al ministro la severità del giudizio che ieri è stato espresso dall'onorevole Raicich.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, affatto!

CAIAZZA. Anche perché era ingiusto!

NATTA. Diciamo il contrario.

CAIAZZA. Non vi è bisogno di dimostrazione.

NATTA. Al punto della situazione in cui ci troviamo e di cui non potete non avere coscienza è questo, e bisogna uscirne. Le responsabilità per questo metodo, per questa linea, non possono essere tacite. Noi possiamo aggiungere che non toccano solo il ministro, ma investono la maggioranza e la democrazia cristiana, e su questo terreno non meno, forse più che su altri, per arrivare a contraddizioni che diventano paralizzanti.

Il nostro voto sarà contrario se dovremo votare, se non avrete coscienza o non sarà evidente a voi che il Parlamento, nella sua maggioranza, non ritiene di approvare questo provvedimento. Se poi vorrete tentare di ottenere comunque l'approvazione, non intendiamo modificare l'atteggiamento che ci è parso coerente e riteniamo sia anche ora obbligatorio per quanto ci riguarda.

GIOMO. Onorevole Presidente, sarò molto breve. Il gruppo liberale voterà contro questo disegno di legge per i seguenti motivi:

1) perché siamo contrari alle microriforme che comprometteranno la libertà dei legislatori quando verranno in discussione le autentiche riforme della scuola. Questa politica anziché esaltare la programmazione delle riforme rappresenta ed esalta una permanente sprogrammazione;

2) perché la riforma in discussione attuata per quest'anno ha provocato uno stato di necessità nei parlamentari, stato di necessità che ha limitato la libertà degli stessi ed ha provocato uno stato di turbamento tra milioni di allievi e di famiglie;

3) perché, in maniera surrettizia, si mettono in crisi gli ordini professionali senza chiedere il loro parere o il parere degli organi legislativi ed esecutivi dai quali questi ordini dipendono;

4) perché questa legge non rappresenta la volontà della maggioranza, che pesantemente, attraverso alcune forze politiche della stessa, l'ha criticata.

Ma soprattutto il gruppo liberale voterà contro questo disegno di legge perché, seguendo una politica che è ormai costume della maggioranza, dequalifica e squalifica sempre più la scuola italiana;

5) la stessa opposizione delle sinistre è stata più formale che sostanziale.

Per questi motivi vogliamo scindere le nostre responsabilità da una politica le cui conseguenze si tradurranno in gravi danni per la nostra scuola. Anche questo è un nuovo passo verso la disintegrazione della scuola italiana.

SANNA. Signor Presidente, ho già detto ieri le ragioni di merito che ci portano ad essere contrari a questo disegno di legge e voglio dire, di passaggio, all'onorevole Giomo che la nostra opposizione non è stata formale. Noi, signor Presidente, ci siamo trovati di fronte ad un'altra legge in una situazione anche curiosa, difficile, imbarazzante; ci siamo trovati di fronte ad un altro testo approvato dal Senato e le circostanze, in pratica, ci impediscono una seconda lettura, come sarebbe necessario, del testo approvato dalla VI Commissione del Senato. Queste cose le ho già dette ieri; oggi desidero aggiungere qualche considerazione di natura politica generale.

Signor Presidente, il governo Colombo ha lanciato una sfida riformistica alle sinistre, alle forze sociali, ed è una sfida riformistica che oggi si sta malamente scontrando con le masse.

E veniamo alla scuola. Lamentiamo sempre che essa è in crisi, però è evidente che per affrontare e risolvere questa crisi manca un progetto, un disegno organico, anche a medio e lungo termine; ci si accontenta di piccoli provvedimenti di carattere parziale i quali non fanno altro che aggravare la situazione, perché tendono ad adattare la scuola alle difficoltà del sistema economico. Tutto ciò ha contribuito a far sì che oggi la crisi della scuola sia giunta ad un punto tale che non è più possibile risolverla con provvedimenti d'emergenza.

Ribadiamo pertanto le ragioni del nostro voto contrario: non intendiamo nella maniera più assoluta seguire la maggioranza su questa china pericolosa, che alla fine potrebbe far precipitare la scuola addirittura nel caos.

BIASINI. Riconfermo l'astensione del mio gruppo.

PAZZAGLIA. Sento di dover sottolineare anzitutto qualcosa che sembra molto strano. Nel suo lungo *iter*, il provvedimento è sempre stato assegnato alle Commissioni, sia della Camera che del Senato, in sede deliberante. Poc'anzi abbiamo sentito dire, sia da parte comunista che del PSIUP, che esso avrebbe meritato un ben più approfondito esame al di fuori del ristretto ambiente della Commissione. Ma lo strano è che, mentre da parte nostra mancano i voti sufficienti per chiedere la rimessione in Assemblea (altrimenti lo avremmo fatto), PCI e PSIUP che hanno rivolto critiche tanto pesanti nei confronti del provvedimento in questione, avrebbero avuto

ogni possibilità di chiederne il trasferimento in altra sede, eppure non lo hanno fatto.

Un'altra cosa, poi. Si è evitato di chiedere il parere della Commissione Giustizia quando sarebbe stato necessario, per le parti nelle quali si tratta dell'iscrizione negli albi professionali, materia di competenza di quella Commissione. Strana situazione questa non facilmente comprensibile! La maggioranza è poi divisa. Non so se la notte abbia consentito di trasferire lo stato di sconforto, che il ministro ha rivelato ieri nel discorso di appello alla Commissione, nell'ambito dei partiti di maggioranza — il partito socialista e il partito socialdemocratico — che ieri, uno attraverso l'assenza, l'altro attraverso dichiarazioni, avevano manifestato la volontà di non approvare il provvedimento.

È certo che, comunque vada oggi la votazione, la sua linea, onorevole ministro, in materia di scuola esce pesantemente battuta, non solo perché dalla linea che ella aveva preannunciato si discosta il testo varato dal Senato, ma anche perché se il voto oggi vi sarà, e favorevole, certo non sarà una manifestazione di convinzione, ma conseguenza delle manovre che — come tutti sappiamo molto bene — si operano in rapporto ad esigenze di stabilità politica. È una linea battuta perché abbiamo potuto registrare che anche nell'ambito della democrazia cristiana, al di là delle manifestazioni formali dei punti di vista, il testo che ha proposto non ha trovato rispondenza. Si tratta, peraltro, di una linea giustamente battuta. Potrà anche essere varata la legge-ponte se i voti dei socialdemocratici si aggiungeranno a quelli democristiani, potrà anche essere approvato il testo del Senato, ma certamente, in tal caso, si darà una soluzione che non soddisfa anzitutto l'esigenza della scuola, e neppure la coscienza di coloro che si apprestano a votare a favore. La nostra coscienza ci suggerisce di votare contro.

MATTALIA. Ribadisco che anche il silenzio significherebbe accettare la responsabilità di un processo di grave scadimento di tutto il sistema dell'istruzione secondaria. Per questo, certo anche di interpretare la volontà dei colleghi di gruppo, voterò contro il disegno di legge.

BADALONI MARIA. Il nostro gruppo ha già dichiarato il suo pensiero sul provvedimento nella votazione avvenuta in prima lettura, particolarmente in rapporto alla dannosa modifica registrata con la soppressione dell'articolo 4 e circa un provvedimento par-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

ziale che al nostro gruppo non sembra più opportuno. Quel parere non muta nella votazione attuale; il nostro gruppo non ha nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore. Posso anche dire che condividiamo dal nostro punto di vista anche la ricordata malinconia dell'onorevole ministro.

Sulle questioni già ricordate non entriamo in discussione neppure in sede di dichiarazione di voto perché avremo modo di parlarne ampiamente in sede di discussione già in corso, su provvedimenti di più vasta portata, desiderati, mi sembra, da tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della VI Commissione del Senato, dianzi letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico » (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2908/B):

Presenti . . . . .	44
Votanti . . . . .	43
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	22

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione: Musotto, Pazzaglia, Ciampaglia, Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Bini, Buzzi, Calvetti, Canestri, Caiazza, Cingari, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giannantoni, Giomo, Giordano, Giudiceandrea, Granata, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Di Benedetto, Mattalia, Quilleri, Meucci, Mitterdorfer, Nannini, Palmiotti, Natta, Niccolai, Pascariello, Racchetti, Raichich, Rausa, Russo Ferdinando, Rognoni, Romanato, Sanna, Scionti, Spitella, Tedeschi, Trombadori.

Si è astenuto: Biasini.

#### Seguito della discussione della proposta di legge senatori Gronchi ed altri: Contributi per il finanziamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri: « Contributi per il finanziamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi d'istruzione degli studenti ».

Prego l'onorevole Elkan, che gentilmente la volta precedente si era sostituito all'onorevole Lettieri, di voler ancora oggi fare le veci del relatore.

Come i colleghi ricorderanno, avevamo approvato l'articolo 1 con una modifica proposta dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 2, il relatore aveva proposto un emendamento su cui era necessario chiedere il parere della Commissione bilancio. Il parere della V Commissione ci è giunto ed è favorevole, a condizione che l'articolo 3 venga formulato nel modo in cui essa ci suggerisce. Do lettura del parere:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento all'articolo 2 della proposta di legge (inteso ad aumentare la misura della integrazione straordinaria da 30 a 55 milioni), trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 24 febbraio 1971, a condizione che la ulteriore maggiore spesa dell'emendamento stesso implicata risulti fronteggiata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario in corso.

Di conseguenza, la Commissione suggerisce la seguente nuova formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge:

« All'onere annuo di lire 50 milioni, relativo all'aumento del contributo ordinario al CIVIS, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 55 milioni relativo al contributo straordinario allo stesso CIVIS per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, di cui al precedente articolo 2, si provvede per

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

lire 25 milioni mediante riduzione del citato capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e per lire 30 milioni mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

ELKAN, *Relatore*. Sono lieto che la Commissione Bilancio non si opponga all'accoglimento dell'emendamento da me proposto. Mi spiace invece di non essere in grado di dare le delucidazioni che a suo tempo l'onorevole Levi Arian Giorgina mi aveva chiesto, sulle borse di studio e sui movimenti intercorsi in questi ultimi anni, ma siccome era subentrato il relatore ufficiale, non mi sono più occupato della questione. Forse l'onorevole Sottosegretario sarà in grado di dirci qualcosa in merito.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono spiacente, ma mi trovo nella stessa situazione, poiché l'argomento non è di mia competenza.

LEVI ARIAN GIORGINA. Ho risolto la questione attraverso consultazioni con presidi e studenti della mia città. Ho così saputo che il turismo è oggi organizzato da una società appositamente più che dalla CIVIS, che non sono riuscita a sapere quale attività ha svolto negli ultimi anni e sta svolgendo oggi.

Mi rendo però conto che gli stanziamenti previsti dalla legge servono per pagare gli stipendi al personale, pertanto non possiamo dichiararci contrari. A parte questo, devo assolutamente deplorare, in primo luogo che il relatore sia assente per la seconda volta, ed il secondo luogo che tanto spesso — e parlo anche a nome dei miei colleghi — ci venga chiesto di prevedere stanziamenti abbastanza elevati per enti di cui non conosciamo l'attività.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

In aggiunta al contributo stabilito dall'articolo precedente, è concessa, limitatamente agli anni finanziari 1970 e 1971 ed in ciascuno di essi, un'integrazione straordinaria

di lire 30.000.000 da erogare al Centro di cui all'articolo stesso e per i fini ivi precisati.

L'onorevole Elkan ha presentato il seguente emendamento: *sostituire la parola « 30.000.000 » con la parola « 55.000.000 ».*

Su tale emendamento la Commissione ha espresso parere favorevole. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, rispettivamente, per la parte attinente al disposto dell'articolo 1, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, quanto a tale esercizio, e quanto all'anno finanziario 1971 mediante riduzione del corrispondente capitolo del relativo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero; e per la parte attinente al disposto dell'articolo 2, mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, nonché del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

All'onere annuo di lire 50 milioni, relativo all'aumento del contributo ordinario al CIVIS, di cui al precedente articolo 1, si prevede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 55 milioni, relativo al contributo straordinario allo stesso CIVIS per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, di cui al precedente articolo 2, si provvede per

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1971

lire 25 milioni mediante riduzione del citato capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e per lire 30 milioni mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge senatori Gronchi ed altri: « Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti

(CIVIS). *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2963):

Presenti . . . . .	29
Votanti . . . . .	19
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:* Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Cingari, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giordano, Lettieri, Meucci, Mitterdorfer, Nannini, Racchetti, Rausa, Romanato, Spittella.

*Si sono astenuti:* Bini, Canestri, Gianantoni, Giudiceandrea, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Natta, Sanna, Scionti, Tedeschi.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO